



Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta

(0931525501 – 0931978009 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)

Si invia, in allegato, l'Ordinanza n°37/2025, datata 13/05/2025, pubblicata sul sito istituzionale, per la massima diffusione.

d'ordine
Il Capo Sezione
Sicurezza della Navigazione Portuale
C.F.(CP) Luca MONTENOV
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE	(assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it)
PREFETTURA SIRACUSA	(prefettura.siracusa@interno.it)
COMANDO MARITTIMO SICILIA M.M. AUGUSTA	(msicilia.coan@marina.difesa.it)
QUESTURA SIRACUSA	(questura.sr@poliziadistato.it)
COMANDO FORZE PATTUGLIAMENTO M.M. AUGUSTA	(comforpat@marina.difesa.it)
ARSENALE MILITARE MARITTIMO M.M. AUGUSTA	(marinarsen.augusta@marina.difesa.it)
COMANDO STAZIONE NAVALE M.M. AUGUSTA	(maristanav.au@marina.difesa.it)
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA	(cpcatania@mit.gov.it)
CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA	(cpsiracusa@mit.gov.it)
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI SIRACUSA	(provsrco@carabinieri.it)
COMANDO PROVINCIALE G. di F. SIRACUSA	(sr050.protocollo@gdf.it)
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE AUGUSTA-CATANIA	(info@adspmaresiciliaorientale.it)
COMUNE DI AUGUSTA	(info@comunediaugusta.it)
COMMISSARIATO P.S. AUGUSTA	(commissariatoaugusta.sr@poliziadistato.it)
UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA SIRACUSA	(polfrontiera.sr@poliziadistato.it)
COMPAGNIA CARABINIERI AUGUSTA	(cpsr418300cdo@carabinieri.it)
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA AUGUSTA	(sr111.protocollo@gdf.it)
SEZIONE OPERATIVA NAVALE G. di F. SIRACUSA	(sr126.protocollo@gdf.it)
STAZIONE CARABINIERI AUGUSTA	(stsr418310@carabinieri.it)
POSTO POLIZIA DI FRONTIERA AUGUSTA	(polfrontiera.augusta.sr@poliziadistato.it)
Distaccamento VV.FF. Augusta	(dist.sr05.augustaporto@vigilfuoco.it)
POLIZIA MUNICIPALE AUGUSTA	(poliziamunicipale@comunediaugusta.it)
SANITA' MARITTIMA AUGUSTA	(usma.augusta@sanita.it)
A.S.P. SR	(direzione.generale@asp.sr.it)
A.S.P. SR – SERVIZIO VETERINARIO	(distrettoau.vet@asp.sr.it)
A.R.P.A. SICILIA SIRACUSA	(dapchimosr@arpa.sicilia.it)
AVVISATORE MARITTIMO	(info@avmar.com)
CORPORAZIONE DEI PILOTI DI AUGUSTA E SIRACUSA	(pilotiaugsira@pec.pilotiaugsira.com)
GRUPPO BARCAIOLI DEL PORTO DI AUGUSTA	(gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it)

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI AUGUSTA
RIMORCHIATORI AUGUSTA
SERVIZIO CHIMICO DI PORTO AUGUSTA

TEC.MA

CANTIERE NAVALIS

S.N.A.D.

GE.S.P.I.

CIANE ANAPO

COMAP

PATANIA SERVIZI MARITTIMI

PITRUZZELLO DOMENICO & C. Srl

TERNULLO CRISTOFORO

SICILPONTONI

PNZ

SICULA SEASERVICE

TRINGALI

AUGUSTA SHIPPING

BOCCADIFUOCO

IMPREMAR

ALKAS

CAPUANO SHIPPING AGENCY

CSA

Est srl – European Servizi Terminalistici

ISS

FAMAR Shipping

ITALNOLI

CAMBIASO E RISSO

Liberty maritime

MASTROVITI

MARILIA

MEDISTAR

MEGARA SEA SHIPPING

MSC Sicilia

MSA

NAVAL ASSISTANCE

NAVISERVICE

PG SHIPPING AGENCY

POSIDON SRL.

ROMEO E FERRERI

VEANMAR

GMG

GEO MARITIME – SI MAR

SONATRACH

ISAB – LUKOIL

VERSALIS

SASOL

BUZZI UNICEM

(info@ormeggiatoriaugusta.com)

(operativo24h@rraugusta.it)

(damianofassari@tiscali.it)

(grchimiporto@virgilio.it)

(info@tecmasrl.com)

(cantierenavalis@legalmail.it)

(snad@snad.it)

(info@gruppogespi.com)

operations@anapo.it)

(comap@comap.net)

(pataniaservizimarittimi@tin.it)

(info@pitruzzellosrl.it)

(info@ternullocristoforo.it)

(sicilpontonisrl@alice.it)

(info@pnzimpresemarittime.com)

(info@siculaseaservice.it)

(operativo@cantieretringali.it)

(agency@augustashipping.com)

(info@boccadifuoco.it)

(impremar.srl@tiscali.it)

(operations@alkasmarineltd.com)vea

(agency@capuanoshipping.com)

(shipservice.au@csaspa.com)

(esterminal@pec.it –info@esterminal.com)

(iss.augusta@iss-tositti.it)

(info@famarshipping.it)

(augusta@italnoli.it)

(augusta@crgroup.it)

(libertymaritimesrl@gmail.com)

(mastroviti@mastroviti.com)

(mariliaspecialtours@hotmail.com)

(augusta@medistarshipping.com)

(megaraseashipping@virgilio.it)

(mscsicilia_itpmo@msclevavi.it)

(msa.manager@gmail.com)

(augusta@amorettiarmatori.it)

(operations@naviservice.com)

(operation@pgshipping.it)

(augusta.terminal@posidonterminal.it)

(b.ferreri@romeo-ferreri.com)

(augusta@veanmar.it)

(augusta@gmgshipping.com)

(augusta@geomaritime.com)

(ds-rs-augusta-capiturnopontili@sonatrachitalia.it)

(pontassinturno@isab.com)

(gzappulla@isab.com)

(vito.frenna@polimerieuropa.com)

(capiturno.pontile@it.sasol.com)

(lmartinini@buzziunicem.it)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

(Tel. 0931/525511 – Allarme 0931/977777 - P.E.I. cpaugusta@mit.gov.it – P.E.C. cp-augusta@pec.mit.gov.it)



ORDINANZA n° (*) /2025

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

**Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e del
Circondario Marittimo, Comandante del Porto di Augusta**

- VISTO:** il Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 recante *“Norme per gli allibi di olii minerali e di gas compresi gas, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas”*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n.° 673/2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante *“Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla-osta allo sbarco delle merci medesime”*;
- VISTA:** la Regola 5-2, Capitolo VI della SOLAS, così come emendata dalla Res. MSC 325(90);
- VISTA:** la Convenzione “Marpol 73/78” – estratto I- capitolo 8;
- VISTA:** l’Ordinanza n.44/2021 del 21 luglio 2021 della Capitaneria di porto di Augusta;
- VISTO:** il verbale di riunione avvenuto in data 19 Marzo 2025 a seguito di convocazione foglio prot. n°15931 del 10/03/2025 al fine di valutare eventuali miglioramenti di sicurezza legati alle operazioni di allibo nel Porto di Augusta;
- CONSIDERATA:** la Legge n. 91 del 14.06.2021 con la quale l’Italia autorizza la ZEE, che verrà proclamata con D.P.R. (come indicato all’art. 1 comma 2, della legge stessa) e che all’attualità non è stato ancora promulgato il D.P.R..
- CONSIDERATO:** che è stata istituita la ZPE (Zona protezione ecologia) con la Legge n. 61 del 2006 e successivamente con D.P.R. 209 del 2011 e sono state individuate le zone di mare del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di attuazione;
- CONSIDERATE:** le competenze in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente marino dell’Autorità Marittima;
- RITENUTO:** necessario aggiornare e rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione degli inquinamenti marini in relazione al prioritario interesse pubblico di salvaguardia e tutela delle acque portuali durante la movimentazione di prodotti petroliferi.

ORDINA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

- 1.1 Le seguenti disposizioni si applicano alle acque del Compartimento Marittimo di Augusta.
- 1.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutte le navi battenti bandiera italiana o straniera che intendono effettuare l'allibo di oli minerali e gas nelle acque ricomprese nel capoverso che precede.
- 1.3 Per operazioni di allibo si intende il trasferimento fisico, da una nave ad un'altra, del carico senza alcun tipo di alterazione, chimica e/o miscelazione alcuna del prodotto.
- 1.4 Non sono ammesse operazioni di *blanding* di prodotto tra cisterne della stessa nave, nonché tra cisterne di navi diverse.

Articolo 2 – Richiesta di autorizzazione per allibo oli minerali

- 2.1 Chi intende effettuare l'allibo di oli minerali deve presentare all'Autorità Marittima di Augusta una domanda in marca da bollo corredata, come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 citato in epigrafe, dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione nella quale siano specificati la tipologia dei prodotti che si intendono allibare e la loro quantità;
 - certificato di classe o documento equivalente, in corso di validità, dal quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto degli oli minerali;
 - certificato di sicurezza dotazioni di armamento, ai sensi della Solas 74 e i suoi emendamenti;
 - informazioni tecniche di entrambe le navi citate al punto 9) dell'art. 3) del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984, firmate, per ciascuna nave dal proprio comandante;
 - dichiarazione di entrambi i comandanti delle navi nella quale si attesti che sono stati effettuati con buon esito tutti i controlli preliminari di cui agli artt. 21 del Decreto in premessa citato;
 - indicazione degli estremi del certificato assicurativo contro gli inquinamenti accidentali da idrocarburi;
 - piano di emergenza e certificato di omologazione e pressatura delle manichette per il trasferimento del carico previsti, rispettivamente, dagli articoli 3, punto 8 e 22 del Decreto.

I Comandanti delle unità per ottenere l'autorizzazione dovranno, altresì, esibire ogni altra documentazione ritenuta utile dall'Autorità marittima al fine del rilascio dell'autorizzazione in questione.

Tutta la documentazione riguardante le modalità operative di allibo dovrà essere sottoscritta, per presa visione, da entrambi i Comandanti delle unità coinvolte nelle operazioni di allibo.

- 2.2 Per il controllo di tutte le operazioni connesse con l'allibo, ciascun comandante (nave allibante e allibata) deve designare l'ufficiale/i responsabili notificandone i nominativi all'Autorità Marittima, fornendone i recapiti diretti.

Articolo 3 – Autorizzazione per le operazioni di accosto e allibo

- 3.1 L'Autorità Marittima, esaminata la documentazione presentata, presa conoscenza del piano di emergenza, a conclusione del procedimento amministrativo e di eventuali verifiche, concede l'autorizzazione alle operazioni di accosto ed allibo. È fatto tassativo divieto di operare con più di una motocisterna per volta sottobordo.
- 3.2 Indipendentemente dall'esito dei predetti accertamenti, la validità dell'atto autorizzativo alle operazioni di allibo, sarà vincolata dalla sussistenza delle condizioni meteomarine giudicate favorevoli per le attività in parola a giudizio dei Comandanti delle due unità.

L'Autorità Marittima si riserva in qualsiasi momento di ordinare la sospensione delle operazioni qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga non sussistenti le condizioni minime di sicurezza, ovvero qualora non sussistono le condizioni meteo-marine giudicate favorevoli. Analogamente verrà ordinata la sospensione delle operazioni nel caso in cui venga accertato - ed opportunamente documentato all'Autorità Marittima competente da parte degli Enti/Autorità preposte al controllo - il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione.

- 3.3 L'ormeggio ed il disormeggio fra le navi in ore notturne è consentito a condizione che l'allibo riguardi oli combustibili aventi punto di infiammabilità superiore a 60° C° e che il Comando di bordo dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'illuminazione di coperta è soddisfacente, per capacità e posizionamento, al mantenimento degli standard di sicurezza durante tutta la durata delle operazioni.
- 3.4 Le operazioni verranno sospese, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, quando le condizioni di vento e di mare sopraggiunte siano tali da pregiudicare la sicurezza di dette operazioni. La Corporazione dei Piloti del porto, fatte salve le competenze del Comandante della nave in materia, ha l'onere di rappresentare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Augusta eventuali mutamenti delle condizioni climatiche portuali tali da dover adottare le misure di cui al presente comma.
- 3.5 I comandanti delle unità interessate dalle operazioni di allibo dovranno tempestivamente comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Augusta ogni situazione, anche potenziale, di pericolo a tutela della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino. (come da autorizzazione)
- 3.5 Qualora le operazioni vengano sospese, i comandanti delle navi allibata ed allibante dovranno provvedere a far scollegare le manichette previo drenaggio delle stesse.

Articolo 4 – Avvicinamento, ormeggio e disormeggio – modalità di trasferimento del carico

- 4.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli da 8 a 13 del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 citato in epigrafe, le modalità di trasferimento del carico devono, inoltre, essere preventivamente concordate dai comandanti delle navi con le verifiche di cui all'articolo 14 del predetto Decreto.
- 4.2 Al termine delle operazioni di allibo, le manichette devono essere scollegate soltanto quando siano completamente drenate.

Articolo 5 – Disposizioni particolari aggiuntive per gli oli minerali

- 5.1 Oltre a quanto disposto dagli articoli 16,17,18, 20,21, e 22 del Decreto Ministeriale 03 maggio 1984 citato in epigrafe, le operazioni di allibo saranno consentite previo assoggettamento alle misure di seguito previste.
- 5.2 Presenza continua, al proprio ormeggio, per tutta la durata delle operazioni di allibo di un battello disinquinante, che sia riconosciuto idoneo e pronto a muovere entro 5 minuti dalla chiamata, munito di panne galleggianti ed oleo assorbenti pronte all'uso in quantità adeguata a cingere la zona interessata dalle operazioni.
- 5.3 Durante le operazioni di allibo dovranno essere predisposte e distese panne galleggianti tra le murate delle navi, a poppa ed a prora delle navi, in modo che circoscrivano i lati di accosto delle navi lungo i quali sono realizzati i collegamenti per la movimentazione del carico. Le

predette panne dovranno essere rimosse solo al termine delle operazioni e devono poter essere sganciate in emergenza dal personale di bordo delle navi.

- 5.4 Nel caso di spandimento in mare di prodotti allibati, fatte salve le eventuali responsabilità penali, la nave dalla quale ha avuto origine lo sversamento ha l'obbligo di provvedere alla circuizione e rimozione dei prodotti stessi attraverso le ditte specializzate in tali recuperi. In caso di inottemperanza, tali interventi di bonifica necessari saranno disposti dall'Autorità marittima con spese in danno della nave e dell'armatore.
- 5.5 Vigilanza continua della guardia ai fuochi con previsione di almeno una unità per nave.
- 5.6 Per la manovra di affiancamento è obbligatoria l'assistenza di due rimorchiatori, per quella di disormeggio almeno uno.
Se le operazioni di allibo si protraggono oltre le ore 19:00, dovrà essere disponibile un rimorchiatore in assistenza continua senza cavo al gancio all'ormeggio.
Eventuali rimorchiatori in aggiunta potranno essere richiesti del comandante della nave o disposta dall'Autorità Marittima d'iniziativa per esigenze di sicurezza.
- 5.7 Dichiarazione di non pericolosità delle cisterne del carico della nave figlia rilasciata dal competente servizio di chimico del porto, fatto salvo l'obbligo di inertizzazione delle cisterne della nave madre, che dovranno comunque essere mantenute in sicurezza con gas inerte durante tutte le operazioni di allibo sotto la responsabilità diretta del Comando di bordo, che ne fa espressa dichiarazione da far pervenire all'Autorità Marittima.
- 5.8 Durante le manovre di affiancamento potrà essere autorizzata dall'Autorità Marittima la presenza del pilota su entrambe le unità, madre e figlia.
- 5.9 Non appena terminale le operazioni di affiancamento, le due unità dovranno appennellare i cavi d'acciaio a prua e poppa, per eventuali situazioni di emergenza, pronti ad essere agganciati.
- 5.10 Durante le operazioni di allibo dovranno essere montate le vapour return line (art.17 – Anneso VI marpol) per i recuperi dei gas.

Articolo 6 – Disposizioni particolari aggiuntive per operazioni di allibo gas

- 6.1 Chi intende effettuare l'allibo di gas deve presentare all'Autorità Marittima di Augusta, almeno 48 ore prima dall'inizio dell'operazione, istanza contenente i dati di cui all'articolo 12 commi 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n.° 673/2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ovvero:
- a) nome, numero IMO, nazionalità stazza lorda, anno di costruzione ed abilitazione alla navigazione della nave;
 - b) data e ora del previsto arrivo della nave;
 - c) porto di destinazione e di provenienza della nave;
 - d) specchio acqueo in cui si intendono effettuare le operazioni di allibo;
 - e) nome, numero UN e quantità di ogni gas da trasferire, sulla base delle dichiarazioni fornite dal proprietario o dal caricatore;
 - f) Ufficiale responsabile delle operazioni di allibo;
 - g) certificazione di cui all'art. 6 del D.D., in corso di validità, dalla quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto di gas;
 - h) informazioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) di entrambe le navi firmate dai rispettivi comandanti;
 - i) dichiarazione dei comandanti di entrambe le navi, nelle quali si attesti che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari citati dall'art. 22 del D.D.;
 - l) certificati di cui all'art. 8, comma 5

Prima dell'inizio dell'operazione, deve essere consegnata all'Autorità Marittima copia del piano di emergenza. L'Autorità Marittima, esaminata la documentazione presentata, presa conoscenza del piano di emergenza ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, concede l'autorizzazione alle operazioni di accosto ed allibo.

- 6.2 Oltre a quanto prescritto negli articoli 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 e 24 del Decreto Dirigenziale n.° 673/2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i comandanti delle navi devono accertare che sulla propria nave siano in buono stato e funzionanti gli impianti di ventilazione dei locali pompe e compressori, dell'impianto fisso e degli apparecchi portatili di rilevazione dei gas, dei comandi a distanza delle valvole a chiusura rapida dei serbatoi e dei dispositivi per il controllo della temperatura e della pressione.

Articolo 7 - Prescrizioni per le altre unità navali

- 7.1 Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di navi intente in operazioni di allibo, deve procedere con la massima cautela avendo cura di mantenere la debita distanza di sicurezza.

Articolo 8 - Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

- 8.1 l'Ordinanza n. 44/2021 della Capitaneria di porto di Augusta ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza emessa da questa Capitaneria di porto sono abrogate.
- 8.2 I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
- 8.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che sarà affissa all'Albo di questo Comando e pubblicata nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta/Pages/ordinanze.aspx>

Augusta, lì 13 maggio 2025

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP) Domenico SANTISI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21